



Decreto Dirigenziale n. 1 del 04/01/2011

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 1 Urbanistica

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASAGIOVE (CE) - VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE - COMPETENZE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - L.R. 20.3.1982 N. 14 TIT. II PAR. 5 - CONTROLLO DI CONGORMITA' - DETERMINAZIONI (CON ALLEGATI).

IL DIRIGENTE

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;

P R E M E S S O:

- a. CHE il Comune di CASAGIOVE (CE), a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata confermata, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- b. CHE il Comune in argomento rientra parzialmente sia nell'ambito dell'Autorità di Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", giusta Legge 18.5.1989 n. 183 e sia nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- c. CHE il Comune in oggetto è sottoposto parzialmente a vincolo di cui al Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;
- d. CHE con deliberazione consiliare n. 114 del 18.12.1996, chiarita con deliberazioni consiliari nn. 15 e 16 rispettivamente del 18.2.1997 e 20.2.1997, il Comune di cui

trattasi adottò la variante generale al Piano Regolatore Generale;

- e. CHE lo strumento urbanistico generale in argomento fu depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti furono presentate 164 osservazioni, di cui 4 fuori termine alle quali il Comune in oggetto controdedusse con deliberazioni consiliari n. 5 del 21.1.1999, n. 6 del 23.1.1999, n. 9 del 2.2.1999, n. 10 del 2.2.1999, n. 13 dell'11.2.1999, n. 17 del 18.2.1999 e n. 18 del 18.2.1999, decidendo di accoglierne parzialmente o totalmente n. 81, di respingerne n. 79 e di non esaminare le 4 osservazioni pervenute fuori termine;
- f. CHE il progettista della variante, con nota del 18.11.2000, dichiarò che le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni accolte dovevano considerarsi sostanziali e tali da dover procedere ad una nuova pubblicazione della variante;
- g. CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 5.4.2001, il Comune in oggetto dispose la ripubblicazione della variante;
- h. CHE a seguito della ripubblicazione, furono presentate n. 93 osservazioni, di cui due fuori termine, sulle quali il Comune di cui trattasi, con deliberazione consiliare n. 18 del 4.4.2003 espresse parere favorevole a che in sede di emissione del decreto di approvazione dello strumento urbanistico, venissero introdotte le opportune modifiche in accoglimento delle osservazioni;
- i. CHE sulla variante in oggetto, l'A.S.L./1, competente per territorio, con nota n. 315 del 2.11.2000, espresse nulla osta;
- j. CHE in ordine alla variante di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", con note n. 2056 del 30.6.1998 e n. 3151 del 5.2.1999, espresse parere favorevole con prescrizioni;
- k. CHE sulla variante fu acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Regionale "Nord Occidentale";
- l. CHE con nota n. 20730 del 15.9.1999, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, comunicò che l'espressione del richiesto parere esula dalle competenze assegnate al medesimo Ente;
- m. CHE in merito alla variante in argomento, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Caserta, con voto verbale n. 4, decisione n. 1 dell'11.2.2005, espresse parere favorevole con raccomandazioni, prescrizioni e modifiche;
- n. CHE l'Amministrazione Provinciale di Caserta, con deliberazione consiliare n. 51 del 16.12.2005 approvò la variante in oggetto, in conformità del citato voto del C.T.R.;
- o. CHE essendo trascorso infruttuosamente il termine le eventuali controdeduzioni comunali, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, con proprio decreto n. 53/Pres. Del 20.7.2006 approvò definitivamente la variante di cui trattasi;
- p. CHE successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi fu trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- q. CHE la Relazione Istruttoria n. 424266 del 16.10.2006 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica concludeva ritenendo che la variante al Piano Regolatore

Generale del Comune di Casagiove (Ce), potesse essere ammessa al visto di conformità a condizione che fossero introdotti gli adeguamenti ivi riportati e che furono trascritti nel decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 444 del 19.10.2006;

CONSIDERATO:

- a. CHE in esecuzione del decreto n. 5255/2005 R.G. mod. 21, emesso dai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 26.10.2006 furono sequestrati presso il Settore Urbanistica della Regione Campania tutti gli atti relativi alla variante generale al P.R.G. del Comune di Casagiove, ivi compresi: decreto dirigenziale n. 444/2006 e Relazione Istruttoria n. 424266/2006;
- b. CHE con nota n. 0889375 del 30.10.2006, il Settore Urbanistica comunicava all'Amministrazione Provinciale di Caserta, al Sindaco del Comune di Casagiove e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in esecuzione del decreto n. 5255/2006/21 sopra citato, gli atti della variante generale al P.R.G. del Comune di Casagiove erano stati sequestrati e che, pertanto, l'iter procedurale per la vigenza della variante restava interrotto;
- c. CHE l'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 24.4.2009, con "Verbale di restituzione cose sequestrate" n. rg. Gip. 14344/08 provvede alla restituzione degli atti riguardanti la variante al P.R.G. del Comune di Casagiove;
- d. CHE dalla nota datata 14.7.2009, aggiuntiva alla Relazione Istruttoria n. 424266 del 16.10.2006 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, tra l'altro si evinceva che: Durante il controllo della documentazione, si era rilevato che la seconda pubblicazione della variante, era avvenuta con delibera di G.M. n. 113 del 5.4.2001;
- e. CHE dalla nota prot. n. 0629598 del 13.7.2009, trasmessa dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'A.G.C. Avvocatura, in riscontro alla richiesta di parere allo stesso indirizzato dal Settore Urbanistica prot. 0504801 del 9.6.2009, si evinceva, tra l'altro, che: "...ritenuta da parte del Consiglio la sussistenza di modifiche sostanziali all'originaria variante di Piano adottata, sia lo stesso Consiglio, in mancanza di norme di diverso tenore, a dover disporre la pubblicazione della nuova proposta di variante.";
- f. CHE la citata nota aggiuntiva sopra richiamata del 14.7.2009 concludeva ritenendo che, in sede di auto tutela fosse necessario revocare il decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 444/2006 e che alla variante di cui trattasi, anche in considerazione di quanto comunicato dall'Avvocatura Regionale, fosse negato il visto di conformità ai sensi del secondo capoverso della lettera B) della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001 che dispone: "Negli altri casi, invece, si dovrà procedere al diniego del visto e far ripercorrere allo strumento urbanistico le restanti fasi procedurali, a partire da quella in cui si è verificato il primo rilievo di non conformità, evidenziato dalla Regione, e fino all'apposizione del visto di conformità, a seguito di nuova richiesta.";
- g. CHE con decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 135 del 15.7.2009 fu disposta la revoca del decreto dirigenziale n. 444/2006;

- h. CHE a seguito del ricorso n. 5401 del 2009, presentato dai Sigg. Iuri Mazzarelli, Lupangelo Mazzarelli e Ivan Mazzarelli per l'annullamento della revoca del decreto n. 444/2006 contenente l'ammissione al visto di conformità condizionato della variante al prg – decreto n. 135/2009, il T.A.R. Campania – Napoli – Ottava Sezione, con Sentenza n. 21853/2010, ha accolto il richiamato ricorso e, per l'effetto ha annullato il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica n. 135 del 15.7.2009;

VISTO il decreto n. 794 del 14.12.2010 (Allegato 1) con il quale l'A.G.C. 4 Avvocatura ha: revocato i decreti 754/2010, 761/2010 e 783/2010, prestato acquiescenza alla Sentenza n. 21853/2010 e ha espresso l'avviso di pubblicare il Decreto Dirigenziale n. 444 del 19.10.2006;

RITENUTO:

- a. CHE, per quanto sopra riportato, si debba pubblicare integralmente il decreto dirigenziale n. 444/2006;

D E C R E T A

1. DI PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il decreto dirigenziale n. 444 del 19.10.2006 (Allegato 2) avente ad oggetto: "Comune di CASAGIOVE (CE) – Variante Generale al Piano Regolatore Generale – Competenze Amministrazione Provinciale di Caserta – L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO".
2. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dr. Maria Adinolfi